

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Aggiornato a Dicembre 2022 in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023

METODO NORMALIZZATO

(Prov. L'Aquila)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art. 7 - DEFINIZIONI

Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 27 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Art. 27 bis – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

Art. 27 ter – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Art. 27 quater – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 28 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 29 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE Art.

Art. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

MODALITA' DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 – MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 31 bis – CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 ter – TEMPO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32 – MODALITA' PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32 bis – CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 33 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 34 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

Art. 36 - RIMBORSI

Art. 36 bis – MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

Art. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO , RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Art. 39 - ACCERTAMENTI

Art. 40 - SANZIONI

Art. 41 - CONTENZIOSO

Art. 42 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI
ADDEBITATI

Art 42 bis – TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI
ADDEBITATI

Art 42 ter – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI
IMPORTI ADDEBITATI

Art 42 quater – CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 46 – CONTATTI CON L'UTENTE: OBBLIGHI DI SERVIZIO TELEFONICO

Art 46 bis – CONTENUTI MINIMI INFORMATIVI DEI PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3 e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013, il divieto di assimilazione e, conseguentemente, il divieto di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico si applica alle seguenti aree di produzione di rifiuti speciali e relativi magazzini di materie prime e di merci:
 - ☐ rifiuti da attività agricole
 - ☐ rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi
 - ☐ rifiuti da lavorazioni industriali
 - ☐ rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - ☐ i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti
 - ☐ i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - ☐ il combustibile derivato dai rifiuti
 - ☐ i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
 - ☐ rifiuti speciali pericolosi
 - ☐ i rifiuti provenienti dalle attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
 - ☐ i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;

- ☐ i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partita di carne avariata, residui di macellazione,...)
- ☐ i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/07/2003, n. 254 a ss.mm.ii.)
- ☐ le superfici adibite all'allevamento animali

3. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
- e. le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
- g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- h. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Le pertinenze si considerano utilizzabili anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete;

4. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 4 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione

dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14
PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione *negativa* intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Art. 15
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a due. *Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, debitamente accertata.*

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
6. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 5 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere rapportato alla sola

superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999.

3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
4. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24**AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25**APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a **500 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

CAPO IV**DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI****Art. 26****ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e ai sensi del comma 659 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune può prevedere delle riduzioni che verranno inserite all'interno della delibera annuale di approvazione delle relative tariffe TARI.
2. Le eventuali riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi

sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

3. L'applicazione della eventuale riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 27

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

Descrizione categoria	% abbattimento
Distributori carburati - Autolavaggi	10%
Attività di fabbro idraulico, elettricista	20%
Falegnamerie, officine di carpenteria metallica	30%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, officine meccaniche	30%
Tipografie, stamperie, laboratori fotografici	20%
Vetriere, lavorazioni ceramiche	20%
Lavorazioni di pelli e gomme	20%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Art. 27 bis

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 27 ter

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC sanbenedettoinperillis@pec.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i

quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27 quater

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *“La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”*.

La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento*.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
10. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e simili) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
11. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
12. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 29

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 30

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E MODALITA' DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Art 31

MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
- 2 Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- 3 Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento

dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

- 4 Le informazioni di cui al precedente comma 6.4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Art. 31 bis

CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
- 2 Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

Art. 31 ter

TEMPO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall'articolo precedente.

Art. 32

MODALITA' PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite *e-mail* o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
- 2 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 10.1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 3 Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Art. 32 bis

CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
- 2 Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 3 Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 4 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 11.3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
- 5 Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal presente Articolo.

Art. 33

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 3 rate annuali e le relative scadenze vengono stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale unitamente all'approvazione delle tariffe;
2. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi

sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

Art. 34

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (es. Pago PA).

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 35

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui ai precedenti Articoli:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 3 L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
- 4 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 5 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 36

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36 bis

MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1 Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.

XX.2 In deroga a quanto previsto dal precedente comma, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 37

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 20,00 per anno d'imposta.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale può nominare il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO , RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Art. 39

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un accertamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR.

Art. 40

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 41

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art 42

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1 Il gestore del servizio adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente provvedimento.

- 3 Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore, del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Art 42 bis

TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1 Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
- 2 La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica inviata dal gestore deve essere conforme a quanto prescritto dai successivi Articoli.

Art 42 ter

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1 Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 2 È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
- 3 Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art 42 quater

CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1 Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati,

utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

2 Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3 Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4 Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 43

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy prevista dal GPDR 679/2016 e dal dal d.l.g.s 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"..

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 46

CONTATTI CON L'UTENTE: OBBLIGHI DI SERVIZIO TELEFONICO

- 1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il gestore della raccolta e trasporto hanno l'obbligo di disporre di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
- 2 Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Art 46 bis

CONTENUTI MINIMI INFORMATIVI DEI PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

1 Il gestore, tramite i punti di contatto previsti, ove applicabili in funzione dello schema regolatorio, oltre a quanto disposto dai precedenti articoli, deve altresì consentire all'utente di richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a:

- a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di interesse;
- b) elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;
- c) descrizione delle corrette modalità di conferimento;
- d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
- e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall'affidatario del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;
- f) eventuali agevolazioni tariffarie per l'autocompostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
- g) ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club